GPDP.Ufficio.PROTOCOLLO.U.0026786.28-09-2015.h.15:17

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

DIPARTIMENTO ATTIVITA' ISPETTIVE,
SANZIONI E REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Comune di Oristano
Piazza E. d'Arborea n. 44
Oristano

PEC *istituzionale@pec.comune.oristano.it*

OGGETTO: relata di notificazione di contestazione di violazione amministrativa.

Ai sensi degli artt. 47 e 48 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, si trasmette l'allegato documento di contestazione di violazione amministrativa n. 26784 /96845 adottato 28 settembre 2015.

Si attesta che il documento allegato è conforme all'originale, incluso nel fascicolo 96845.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
dott. Francesco Modafferi

Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma
Tel. +39 06 696772794 - Fax +39 06 696773785
www.garanteprivacy.it
E-mail: dais@gpdp.it - Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
- Dipartimento Attività Ispettive e Sanzioni -

Prot. n. 26784 /96845 Roma, 28 settembre 2015

CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ORISTANO,
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE,
CON SEDE IN ORISTANO, PIAZZA E. D'ARBOREA 44
P.IVA: 00052090958
pec: istituzionale@pec.comune.oristano.it

VISTA la richiesta di informazioni del 9 dicembre 2014 (prot. n. 35667/96845) formulata dal Dipartimento libertà pubbliche e sanità nei confronti del Comune di Oristano, diretta ad ottenere idonei elementi di valutazione in merito alla notizia, riportata sul quotidiano *online* "L'Unione Sarda" in data 6 dicembre 2014 e verificata con accertamento d'ufficio, relativa alla pubblicazione sul sito *web* istituzionale del Comune della Determina n. 2195 dell'8/7/2014 del Settore vigilanza, trasporti e viabilità, contenente l'elenco dei soggetti che non hanno pagato le contravvenzioni;

PRESO ATTO del riscontro pervenuto in data 11 dicembre 2014, con cui il Comune di Oristano, nella persona del Dirigente del settore vigilanza, trasporti e viabilità, dr. Rinaldo Dettori, ha comunicato di aver provveduto all'immediata rimozione dall'albo pretorio *on line* della Determina in questione;

VISTA la successiva nota del Segretario generale, formulata ai sensi dell'art.157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), con cui si rinnovava l'invito al Comune di fornire gli elementi richiesti in ordine ai presupposti normativi in base ai quali era stata consentita la diffusione dei dati personali, ricordando che, in caso di inottemperanza all'invito, sarebbe stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 164 del Codice;

PRESO ATTO del riscontro pervenuto in data 28 aprile 2015, con cui il Comune di Oristano ha dichiarato che "*la elaborazione di tutte le fasi della procedura contravvenzionale avviene con*

sistemi informatici attraverso un apposito software di gestione cosiddetto chiuso. (...) I documenti avrebbero dovuto subire un procedimento che garantisse una ulteriore elaborazione e, infine, la conseguente pubblicazione sul sito istituzionale. Sfortunatamente, a causa di un mero errore materiale, la pubblicazione è avvenuta prima che gli Uffici potessero intervenire sugli allegati per renderli idonei alla messa in rete (...)";

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 2, della legge 24 novembre 1981 n. 689, esclude la responsabilità dell'agente per errore sul fatto solo quando l'errore non è determinato da sua colpa, circostanza che nel caso di specie non risulta essere stata dimostrata, avendo il Comune attribuito il fatto a un generico errore;

CONSIDERATO che la pubblicazione della Determina del Settore vigilanza, trasporti e viabilità, contenente i nominativi dei soggetti che non avevano pagato le contravvenzioni, sul sito istituzionale del Comune ha determinato una diffusione di dati personali in assenza di idonei presupposti normativi in violazione di quanto disposto dall'art. 19, comma 3, del Codice;

RILEVATO che, sulla base degli atti, la suddetta condotta è stata posta in essere da dipendenti del Comune di Oristano nell'esercizio delle rispettive funzioni e che pertanto il titolare del trattamento è da individuarsi, in base al combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice, nel Comune stesso;

RILEVATO, pertanto, che occorre contestare al Comune di Oristano la violazione della disposizione di cui all'art. 19, comma 3, del Codice;

VISTA la nota del Dipartimento libertà pubbliche e sanità del 31 luglio 2015 con cui è stata comunicata la conclusione dell'istruttoria preliminare;

RISERVATA ogni ulteriore valutazione del Garante, con separato provvedimento, sulla liceità e correttezza del trattamento dei dati;

VISTO l'art. 162, comma 2-*bis*, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell'art. 167 del medesimo Codice, tra cui quella dell'art. 19, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

VISTI gli articoli 6, 14, 16, 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

SI CONTESTA

al Comune di Oristano, con sede in Oristano, Piazza E. d'Arborea n. 44, P. IVA 00052090958, ai sensi dell'art. 162 comma 2-*bis*, del Codice, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 3, del predetto Codice, in relazione ai fatti richiamati in premessa.

Il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta stabilito, per quanto sopra detto, in 20.000,00 (ventimila) euro nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione del presente atto.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Francesco Modafferi